

DELIBERA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

N. 07 DEL 23 OTTOBRE 2023

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 24 GIUGNO 2011 E SS. MM. E II. - STATUTO - PROVVEDIMENTI

-----§-----

L'anno DUEMILAVENTITRÉ il giorno VENTITRÉ del mese di OTTOBRE (23/10/2023), alle ore 15:00, in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele II n. 9, presso i nuovi uffici operativi dell'ASP, a seguito di invito per le vie brevi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento di:

Rag. Paolo Federico – Presidente [Presente];

Dott.ssa Concetta Trecco – Componente [Presente];

Avv. Carla Lettere – Componente [Presente].

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Concetta Trecco, per deliberare in merito all'oggetto di cui sopra.

VISTO

- la Legge Regionale n. 17 del 24/06/2011, recante "*Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)*";

- la Legge Regionale n. 43 del 25/11/2013, recante "*Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)*";

- la Deliberazione n. 577 del 11/08/2011 con la quale, ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Legge Regionale n. 17/2011, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, ha proceduto a nominare, con criteri fiduciari l'Organismo Straordinario della Provincia di L'Aquila, in sostituzione degli Organi di amministrazione decaduti dalle IPAB, con la funzione di gestire le istituzioni ricomprese nell'ambito territoriale e di procedere alla esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della citata Legge Regionale n. 17/2011;

- che a seguito della predetta nomina dell'Organismo Straordinario, lo stesso ha avviato e portato a compimento tutte le attività stabilite dalla Legge Regionale 17/2011 ed in particolare dall'art. 4,

comma 1 della predetta Legge, pervenendo alla conclusione di tutti gli atti ed i procedimenti amministrativi propedeutici e funzionali alla trasformazione delle ex IPAB in ASP;

- che, in conseguenza dell'attività predetta dell'Organismo Straordinario, con Delibera di Giunta Regionale n. 249 del 07/04/2014 è stata costituita la ASP n. 1 de L'Aquila;

- che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 25/01/2021, si è proceduto alla formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila;

- che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 28/06/2021, avente ad oggetto "*L.R. 24 giugno 2011, nr. 17 - Formale costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila.*", è stato formalmente costituito il Consiglio d'Amministrazione dell'ASP;

DATO ATTO

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale n. 17/2011, il Consiglio d'Amministrazione dell'ASP deve provvedere all'approvazione dello Statuto, su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti di interesse delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda;

CONSIDERATO

- che a tal fine, gli uffici dell'ASP 1 de L'Aquila hanno predisposto la bozza di Statuto, da sottoporre al preventivo parere dell'Assemblea dei Portatori di Interesse, propedeutico all'approvazione dello stesso;

- che l'Assemblea dei Portatori di Interesse, nella seduta del 21/08/2023, ha espresso parere favorevole con proposta di modifica degli articoli 4, 5 e 11;

VISTO

- lo schema di Statuto, redatto secondo i dettami delle Linee Guida approvate dalla Regione Abruzzo con Delibera di Giunta n. 112 del 24/02/2014, modificata secondo la volontà dell'Assemblea dei Portatori di Interesse nella seduta del 21/08/2023;

RITENUTO

- di dover approvare lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale n. 17/2011;

- di dover provvedere in merito;

Ciò premesso, con n. 3 voti favorevoli, su n. 3 presenti, espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

- 1 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2 di prendere atto dello schema di Statuto, redatto secondo i dettami delle Linee Guida approvate dalla Regione Abruzzo con Delibera di Giunta n. 112 del 24/02/2014;
- 3 di prendere atto del parere dell'Assemblea dei Portatori di Interesse, espresso nella seduta del 21/08/2023;
- 4 di approvare lo Statuto comunale nel nuovo testo costituito da n. 15 articoli che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All.A);
- 5 di dare mandato agli uffici amministrativi dell'ASP, alla trasmissione dell'allegato Statuto ai preposti uffici regionali, per la necessaria omologazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4 della Legge Regionale n. 17/2011;
- 6 di delegare i competenti uffici dell'ASP alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge, per un periodo non inferiore a quindici giorni.

IL PRESIDENTE
Rag. Paolo Federico

IL COMPONENTE
Avv. Carla Lettere

IL COMPONENTE
con funzioni di verbalizzante
Dott.ssa Concetta Trecco

Concetta Trecco



ASP1-L'AQUILA
AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA

STATUTO

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a large, stylized 'N' with a diagonal slash. The second signature is a smaller, more complex scribble.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

Articolo 2 – Origini

Articolo 3 – Natura giuridica e fonti normative

CAPO II- FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi

Articolo 5 – Ambito territoriale di intervento

TITOLO II – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E REVISIONE

Articolo 6 – Organi di amministrazione e revisione

Articolo 7 – Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione

Articolo 8 – Revisore unico o Collegio dei Revisori

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI INTERESSE

Articolo 9 – Assemblea dei portatori di interesse

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTABILITÀ E CONTROLLO

Articolo 10 – Organizzazione gestione dell'Azienda


Articolo 11 – Personale dell'Azienda

Articolo 12 – Patrimonio dell'Azienda

Articolo 13 – Contabilità dell'Azienda

Articolo 14 – Controllo e vigilanza sulle Aziende

Articolo 15 – Potere sostitutivo



STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – COSTITUZIONE, ORIGINI, NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. L'ASP 1, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n. 1, è stata costituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 07/04/2014.
2. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n. 1 assume la denominazione di "A.S.P. 1 della Provincia di L'Aquila".
3. Al fine di mantenere la propria identità e il legame con la comunità territoriale di riferimento, le strutture organizzative della IPAB trasformate, conservano la stessa denominazione che ne aveva caratterizzato la specifica attività, secondo l'originaria previsione degli scopi statutari, sostituendo l'acronimo IPAB con ASP.
4. La sede legale dell'Azienda è in L'Aquila, via Paolucci n. 10. E' fatta salva la possibilità di modificare, con Delibera del C.d.A., la sede dell'Azienda, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 della Legge regionale n. 17 del 24/06/2011.
5. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP 1, è successivamente individuata con appositi provvedimenti del C.d.A.

Articolo 2 – Origini

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n. 1 trae origine dalle seguenti IPAB:
 - "Orfanotrofio Civico Maschile S. Giuseppe" di L'Aquila;
 - "Conservatorio Santa Maria della Misericordia" di L'Aquila.

Articolo 3 – Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla Legge regionale n. 17 del 24/06/2011 "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)", dai successivi atti regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge

regionale e dalle successive indicazioni regionali e non ha fini di lucro.

3. L'ASP ispira la propria attività ai principi e i criteri di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, riservando, in ogni caso, non meno di un terzo delle entrate di parte corrente alla realizzazione delle attività statutarie.

4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definiti dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II – FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 – Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità la gestione, l'organizzazione e l'erogazione, anche in forma integrata, di servizi sociali, socio sanitari, assistenziali, sanitari, educativi, nelle forme domiciliare, residenziale e semi residenziale, in ambito provinciale, con gestione e partecipazione del fondo politiche sociali e dei piani di zona, nell'area della maternità, infanzia, famiglia, adolescenza, età adulta e anziana, rivolti ai soggetti predetti oltre che a profughi, stranieri apolidi e immigrati, ai portatori di disabilità psicofisiche e relazionali in situazione di difficoltà e rischio di emarginazione sociale, nonché la tutela contro la violenza su donne e minori, il trasporto e relativa assistenza per disabili, minori o studenti, la gestione di farmacie, di programmi destinati ad affrontare situazioni di integrazione sociale e lavorativa, legate agli interventi sulle tossicodipendenze, di disagio, di devianza sociale e di contrasto alla povertà, la formazione di figure professionali negli ambiti sopra prevalentemente indicati, anche mediante i necessari accreditamenti, lo studio, la ricerca e la diffusione dell'informazione inerenti i medesimi aspetti e, quant'altro necessario, al fine di rimuovere le situazioni di bisogno che impediscono il pieno sviluppo della loro persona, ovvero di assicurare loro una migliore qualità di vita e, in generale, ogni attività volta al benessere e al miglioramento della persona e alle finalità della legge quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali. A tal fine, l'ASP può fornire assistenza tecnica, promuovere e realizzare corsi orientati alla formazione ed aggiornamento, al perfezionamento tecnico-scientifico su temi specifici connessi con le finalità dell'Azienda; promuovere ogni altra iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative qualificate, di attività didattiche collaterali, nonché di attività di ricerca e di diffusione delle innovazioni tecnologiche e, comunque, riconducibili alle finalità dell'Azienda.

2. Le attività, la gestione, l'organizzazione e l'erogazione in tutto o in parte dei servizi di cui al punto 1, potrà avvenire esclusivamente previo atto convenzionale dei Comuni facenti parte dei singoli ambiti.

3. L'ASP può, inoltre, fornire supporto legale, anche mediante istituzione di appositi elenchi di amministratori di sostegno, previe intese con gli Enti di riferimento.

4. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi, nel rispetto delle norme poste a

garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto e in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

5. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

6. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni sopra individuate a norma della legislazione regionale vigente.

7. L'ASP può partecipare ad altre forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari; può, inoltre, proporre a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, o partecipare a gestioni con altri Enti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo.

8. L'Azienda può proporre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività e ai servizi indicati al comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo, a carico degli stessi, l'intero costo del servizio fornito.

9. L'Azienda cura, in particolare, che gli interventi effettuati vengano svolti:

- a) nel rispetto della dignità della persona e con garanzia di riservatezza;
- b) con adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

Articolo 5 – Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi, di cui all'art. 4 comma 1, nell'ambito territoriale della Provincia di L'Aquila secondo le modalità di cui all'art.4 comma 2.

2. E' tuttavia consentito, stipulare convenzioni e prestare attività che comportino lo svolgimento dei servizi anche all'esterno del territorio provinciale, ove tali convenzioni ed attività, siano finalizzate ad una più efficiente erogazione dei servizi mediante organizzazione degli stessi, in ambiti territoriali ottimali.

TITOLO II – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E REVISIONE

Articolo 6 – Organi di amministrazione e revisione

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori/Revisore Unico.

2. Ai componenti degli Organi, per quanto riguarda i requisiti di nomina, i criteri di rimozione e decadenza, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità, si applicano le disposizioni previste, per gli amministratori degli Enti locali, dal D.Lgs. 267/2000. In particolare, costituiscono incompatibilità con il mandato di componente degli Organi dell'Azienda, le seguenti funzioni:

- a) presidente, assessore, consigliere o dipendente della Regione Abruzzo o di Ente dipendente dalla stessa;
- b) presidente, assessore, consigliere o dipendente di una delle Province dell'Abruzzo di Ente dipendente dalla stessa;
- c) sindaco, assessore, consigliere comunale o dipendente del Comune e di Ente dipendente dal Comune, ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative, ovvero del Comune partecipante all'Azienda stessa;
- d) amministratore o dipendente dell'Ente gestore dell'Ambito sociale ricompreso nel territorio dell'Azienda (ASP) stessa;
- e) amministratore o dirigente di Enti o Organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza con l'Azienda, ovvero, di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;
- f) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Enti che ricevono dall'Azienda, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
- g) coloro che intrattengono rapporti economici o professionali con l'Azienda;
- h) coloro che si trovano in altre situazioni di conflitto di interesse con l'Azienda;

3. I componenti degli organi dell'Azienda non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Articolo 7- Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto da tre membri, dei quali:

- a) uno con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;
- b) due designati dall'Assemblea dei rappresentati dei portatori di interesse, anche al di fuori dei propri componenti.

Gli amministratori dovranno essere dotati di comprovata esperienza nella gestione di strutture sociali, ovvero di comprovata esperienza gestionale di Enti pubblici o privati nel territorio sul quale insiste l'Azienda.

2. Qualora il patrimonio dell'ASP sia costituito, per almeno i due terzi del suo valore globale, da

conferimenti di beni patrimoniali da parte di una o più IPAB, aventi sede in uno stesso Comune e l'importo delle spese correnti, riferite ad attività istituzionali realizzate dalle IPAB medesime, risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di parte corrente, desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le Istituzioni riordinate e partecipanti all'Azienda, la designazione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui alla lettera b) del comma 1, mediante proposta di distinte terne di soggetti, in possesso dei requisiti previsti al comma 7 del presente articolo, è riservata esclusivamente ai rappresentanti del Comune medesimo, in seno all'Assemblea dei portatori di interesse.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, svolge le funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dell'Azienda, finalizzata al conseguimento degli scopi statutari, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, dotandosi di sistemi e strumenti di valutazione e verifica dei risultati. Provvede, altresì, alla nomina del Direttore e, su proposta di questi, dei dirigenti responsabili delle strutture organizzative, previste quale articolazione funzionale dell'Azienda stessa. Alla scadenza della carica, svolge l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Può svolgere attività di straordinaria amministrazione previa autorizzazione della Giunta Regionale.

4. Con provvedimento della Giunta Regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, il Consiglio di Amministrazione è formalmente costituito e ricostituito, alla scadenza quinquennale e al venir meno del numero legale.

5. La Giunta Regionale provvede, altresì, alla formale reintegrazione del Consiglio di Amministrazione, in caso di sostituzione dei membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le riunioni dell'organo, ne coordina l'attività ed ha la rappresentanza legale dell'Azienda; in particolare:

- a) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza su tutte le attività delle ASP, anche mediante l'emanazione di formali direttive al Direttore;
- c) può essere incaricato, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, di specifiche deleghe esecutive.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) collaborano con il Presidente nello svolgimento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza su tutte le attività dell'ASP;
- b) possono essere incaricati, per periodi determinati, con provvedimento del Consiglio di

Amministrazione, di specifiche deleghe esecutive.

8. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza semplice dei propri membri.

Articolo 8 – Revisore unico o Collegio dei Revisori

1. Le funzioni di organo di revisione contabile dell'Azienda sono svolte da un Revisore Contabile Unico/Collegio dei Revisori, designato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali.

2. Se la spesa annua di parte corrente dell'ultimo consuntivo dell'Azienda o di tutte le Istituzioni trasformate, è pari o superiore a tre milioni di euro, le attribuzioni e le funzioni di revisione contabile dell'Azienda sono attribuite ad un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, dei quali:

- a) uno con funzioni di Presidente, designato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;
- b) due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse.

3. I Revisori Contabili, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, esclusivamente per le funzioni di Presidente del Collegio stesso o di Revisore Unico, ovvero tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti o nell'Albo dei ragionieri, sono nominati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'ASP e durano in carica un triennio, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I Revisori contabili hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la deliberazione del conto consuntivo.

5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche sociali.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI INTERESSE

Articolo 9 – Assemblea dei portatori di interesse

1. Sono membri dell'Assemblea dei portatori di interesse i seguenti soggetti:

- a) Comune di L'Aquila;
- b) Confraternita Santa Maria della Misericordia;

come stabilito nella deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 07/04/2014;

2. A ciascun membro dell'Assemblea spetta il numero di voti attribuito con deliberazione di Giunta Regionale, nel rispetto delle previsioni dell'art. 9 della Legge regionale n. 17 del 24.06.2011 e successive modifiche.

3. Per i Comuni e le Province che hanno diritto, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge regionale n. 17 del 24.06.2011, a due membri dell'interno dell'Assemblea dell'ASP, la sommatoria dei voti assegnati è ripartita tra il rappresentante della maggioranza del Consiglio Comunale o Provinciale, a cui è attribuito la metà più uno dei voti, e il rappresentante della minoranza dell'Organo consiliare.

4. Fino a nuova deliberazione di Giunta Regionale, il numero di voti spettanti a ciascun membro dell'Assemblea, è determinata secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 249 del 07/04/2014;

5. L'assemblea dei portatori di interesse approva, nella prima seduta, il proprio Regolamento di funzionamento ed elegge il proprio Presidente.

6. All'Azienda potranno chiedere di partecipare, in qualità di membri dell'Assemblea dei portatori di interesse, anche Enti e Fondazioni di diritto privato, con personalità giuridica regolarmente riconosciuta, operanti in campo sociale, con obbligo di conferimento di risorse finanziarie e patrimoniali, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea dei portatori di interesse, a condizione che, in ogni caso, sussista la maggioranza pubblica dell'Azienda. Ad ognuno di essi spetterà la relativa rappresentanza, equivalente ad un solo voto assembleare.

7. I membri di cui ai commi 1 e 5 possono stipulare, singolarmente o cumulativamente, convenzioni con l'ASP nella quale sono definite:

- a) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno;
- b) le quote da ciascuno rappresentate;
- c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno;
- d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
- e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto;
- f) le modalità di assunzione dei relativi costi di esecuzione.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTABILITA' E CONTROLLO

Articolo 10 – Organizzazione e gestione dell'Azienda

1. Nell'ambito della propria autonomia, in relazione alle funzioni svolte in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con apposito Regolamento, organizza l'assetto gestionale funzionale, con possibilità di istituire, per ciascuna area di attività, una distinta struttura, la cui responsabilità, di norma, è affidata ad un dirigente.
2. E' attribuita al Direttore la responsabilità dell'intera gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo dei procedimenti connessi con la realizzazione di programmi e progetti e dei relativi risultati.
3. L'incarico di Direttore è conferito, per un periodo non superiore a quello della durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, ad una persona, scelta anche al di fuori della dotazione organica, in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o specialistica nuovi ordinamenti e di specifiche competenze anche professionali ed esperienze gestionali. Può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in fase di avvio dell'Azienda e fino all'adozione di regolamenti di organizzazione e contabilità di cui all'art. 8 comma 6 della L.R. 17/2011 e la definizione della struttura organizzativa e della pianta organica del personale, l'attribuzione delle relative funzioni a figure professionali esterne munite dei requisiti suddetti.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, eventualmente rinnovabile, il cui corrispettivo economico, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, non può superare il limite massimo fissato dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento di Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali.
5. L'operato del Direttore, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi programmati, la realizzazione di progetti e il conseguimento dei relativi risultati, è soggetto a verifica, sulla base di strumenti valutativi e di controllo strategico definiti dal Regolamento.
6. Il Consiglio di Amministrazione adotta, nei confronti del Direttore, i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro instaurato con il Direttore, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
7. Le deliberazioni degli Organi di governo e gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione sono soggetti a pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio dell'Ente e del Comune sede dell'Azienda. Le determinazioni, adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, sono rese pubbliche secondo quanto previsto nel Regolamento organico dell'Azienda.

Articolo 11- Personale dell'Azienda

1. Il rapporto di lavoro di lavoro dei dipendenti dell'Azienda ha natura privatistica ed è disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. 207/2001, nonché dalle previsioni normative contenute del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 13. Al personale dipendente delle Aziende si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto al quale la figura professionale appartiene.

2. Il CdA provvede altresì, sentito il Sindaco del Comune Capoluogo, alla nomina del Direttore con le modalità stabilite nel Regolamento.

3. Con apposito Regolamento, conforme alle linee guida definite con provvedimento della Giunta Regionale, le Aziende disciplinano la materia del personale e determinano la dotazione organica delle strutture in cui vengono erogati i servizi, nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa regionale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento fatta salva, in ogni caso, la compatibilità con le disponibilità di bilancio.

Articolo 12 – Patrimonio dell'Azienda

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dall'insieme di tutti i beni mobili, mezzi e attrezzature e valori mobiliari, degli immobili e delle rendite derivanti da livelli e canoni enfiteutici conferiti dalle Istituzioni in sede di trasformazione, risultanti dagli atti di ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 4, nonché da ogni altro apporto di Enti e organismi partecipanti all'Azienda stessa, ivi compresi tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità e dalle acquisizioni successive compresi gli eventuali e ulteriori conferimenti che vanno iscritti nello stato patrimoniale del bilancio.

2. Nell'ambito della propria autonomia, l'Azienda esercita la gestione del patrimonio, in conformità alle disposizioni del relativo Regolamento, alle direttive regionali in materia ed alle previsioni dell'art. 13 del D.Lgs. 207/2001, tenuto conto dei seguenti principi:

- a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato negli Statuti e nelle Tavole di fondazione delle Istituzioni trasformate, esclusivamente per finalità sociali;
- b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico, dei quali va data comunicazione alla competente Sovrintendenza;
- c) indisponibilità dei beni destinati prevalentemente allo svolgimento delle attività statutarie ed

all'erogazione dei servizi.

3. L'ASP è dotata dell'autonomia patrimoniale che consente l'applicabilità dei principi aziendali della funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione del patrimonio.

4. Ha piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto dell'art. 830, comma 2, Cod. civ. ed, in particolare, la gestione del patrimonio è vincolata per i beni già destinati in via esclusiva a finalità sociali dagli Statuti o dalle Tavole di fondazione delle Istituzioni confluite nell'ASP ed è condizionata dall'indisponibilità dei beni che destina, in funzione dell'attitudine degli stessi a perseguire le finalità statutarie, ad un pubblico servizio.


5. In via prioritaria, comunque, vige il principio di conservazione dei beni patrimoniali indisponibili per vincolo di destinazione originario o per determinazione dell'ASP. La gestione dei restanti beni non direttamente connessi alle finalità aziendali è dinamica e diretta dal principio del miglior utilizzo economico per il quale l'Azienda predispone annualmente un piano di gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare disponibile.

6. L'Azienda, unitamente al bilancio annuale di previsione, al fine di incrementare la redditività e la resa economica annua, su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, predispone un piano di gestione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e dismissione del proprio patrimonio disponibile, immobiliare e mobiliare, attuato anche con operazioni a valenza pluriennale, da sottoporre ad approvazione della Giunta Regionale, pena la nullità.

Articolo 13 – Contabilità dell'Azienda

1. In materia di contabilità, l'Azienda adotta propri Regolamenti sulla base dei criteri generali di gestione economico-finanziaria e patrimoniale, coerenti con i principi fissati dal codice civile che, inoltre, prevedono:

- a) l'adozione, entro il termine del 31 dicembre, e comunque entro la stessa data prevista per gli Enti Locali, del bilancio economico pluriennale di previsione e del bilancio preventivo economico-finanziario annuale relativo all'esercizio successivo;
- b) la redazione del conto consuntivo (stato patrimoniale, conto economico generale, nota integrativa di cui all'art. 2427 del Codice civile e relazione sull'attività gestionale), con le osservazioni dell'organo di revisione contabile;
- c) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
- d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;



- e) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e di responsabilità;
 - f) il piano di valorizzazione e miglioramento del patrimonio, di cui al comma 3 dell'art. 16.
2. I regolamenti in materia contabile devono in ogni caso uniformarsi al dettato dell'art. 14 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

Articolo 14 – Controllo e vigilanza sulle Aziende

1. E' attribuito al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali l'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza sugli Organi e sull'amministrazione delle Aziende e di controllo di qualità sui servizi dalle stesse erogati, in riferimento anche all'applicazione degli standard previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, ai sensi del D.M. 24 maggio 2001, n. 308.
2. In relazione alle competenze di cui al comma 1, il Servizio regionale può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti tesi a verificare che:
- a) lo svolgimento delle attività sia coerente con i fini statutarî;
 - b) la gestione contabile ed amministrativa, attuata secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, rispetti la previsione dello Statuto e dei Regolamenti;
 - c) non sussistano situazioni di incompatibilità, ineleggibilità o cointeressenza nell'assetto giuridico e istituzionale e, comunque, non si versi in situazioni di organo scaduto e decaduto;
 - d) i servizi gestiti dall'Azienda assicurino la costante erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse, anche attraverso il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi definiti dalla vigente normativa.

Articolo 15 – Potere sostitutivo

1. Qualora si ravvisino profili di gravi violazioni di legge, di Statuto, di Regolamento, o di gravi irregolarità contabili e amministrative nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, che ne pregiudichino il corretto e regolare funzionamento, nonché di irregolare costituzione o ricostituzione degli Organi di governo dell'Azienda, spetta agli Organi regionali competenti, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 17/2011 e successive modifiche, l'esercizio del potere sostitutivo.

L'Aquila, 23/10/2023

Concetta Trucco
